

# Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli Tel. (081) 5537216

> e-mail: <u>segreteria.campania@lnd.it</u> Sito Internet: <u>campania.lnd.it</u>



## Stagione Sportiva 2023/2024

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

## Comunicato Ufficiale N.42/TFT del 20/06/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 17/06/2024 ha adottato le seguenti: DELIBERE

#### **Fasc.241**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Scutiero; Avv. N. Cuomo; Avv. G. Ciappa.

Prot.28025/628 pfi23-24/PM/ag (Torneo Under 14 - SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Carmine Guariglia**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Friends MP: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Friends MP, consentito e comunque non impedito ai calciatori sigg.ri Antonio Leo, Davide Pastore e Federico Potenza di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Soccer Friends MP, alla gara A.S.D. Soccer Friends MP – A.S.D. Piccolo Stadio Red Lions dell'11.12.2023, valevole per il campionato Under 14, nonostante gli stessi dovessero ancora scontare la squalifica irrogata loro dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 27 del 7.12.2023 della Delegazione Provinciale di Salerno del Comitato Regionale Campania;

il sig. **Pasquale Campione**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Soccer Friends MP: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Soccer Friends MP – A.S.D. Piccolo Stadio Red Lions dell'11.12.2023 valevole per il campionato Under 14, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Soccer Friends MP nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Antonio Leo, Davide Pastore e Federico Potenza, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione degli stessi a tale incontro nonostante dovessero ancora scontare la squalifica irrogata loro dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 27 del 7.12.2023 della Delegazione Provinciale di Salerno del Comitato Regionale Campania;

il sig. **Antonio Leo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Soccer Friends MP: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Soccer Friends MP, alla gara A.S.D. Soccer Friends MP – A.S.D. Piccolo Stadio Red Lions dell'11.12.2023 valevole per il campionato Under 14, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiane n. 27 del 7.12.2023 della Delegazione Provinciale di Salerno del Comitato Regionale Campania;

il sig. **Davide Pastore**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Soccer Friends MP: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Soccer Friends MP, alla gara A.S.D. Soccer Friends MP – A.S.D. Piccolo Stadio Red Lions dell'11.12.2023 valevole per il campionato Under 14, nonostante

dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 27 del 7.12.2023 della Delegazione Provinciale di Salerno del Comitato Regionale Campania;

il sig. **Federico Potenza**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Soccer Friends MP: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Soccer Friends MP, alla gara A.S.D. Soccer Friends MP – A.S.D. Piccolo Stadio Red Lions dell'11.12.2023 valevole per il campionato Under 14, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiane n. 27 del 7.12.2023 della Delegazione Provinciale di Salerno del Comitato Regionale Campania;

la società **A.S.D. Soccer Friends MP** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Carmine Guariglia, Pasquale Campione, Antonio Leo, Davide Pastore e Federico Potenza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna. **P.Q.M.** 

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

### **DELIBERA**

di applicare a seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, per: il calciatore Antonio Leo due (2) giornate di squalifica; il calciatore Davide Pastore due (2) giornate di squalifica; il calciatore Federico Potenza due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Carmine Guariglia, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Pasquale Campione, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Soccer Friends MP la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 nel campionato di cui al deferimento ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 17.06.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T. Avv. A. Frojo

### Fasc.239

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Scutiero; Avv. N. Cuomo; Avv. G. Ciappa.

Prot. 27289/286 pfi23-24 PM/vdb del 30/04/2024

<u>DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:</u>

il sig. **Benito Di Toro**, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Frignano nel corso della stagione sportiva 2020 – 2021, nonché presidente della A.S.D. U.S. Piedimontese (già A.S.D. Frignano) dalla stagione sportiva 2021 – 2022 fino al 13.7.2023; per rispondere :

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 52, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, nelle stagioni sportive 2020 – 2021 e 2021 - 2022, alla A.S.D. U.S Piedimontese di utilizzare illegittimamente il titolo sportivo nella disponibilità della A.S.D. Frignano; tanto è avvenuto per avere lo stesso sottoscritto in data 14.7.2021 una domanda per il cambio di denominazione sociale da A.S.D. Frignano in A.S.D. U.S. Piedimontese, sebbene tale ultima compagine societaria risultasse già registrata all'Agenzia delle Entrate dal 7.9.2020, con codice fiscale n. 950226670616 e numero di partita IVA 04519450615, e fosse pertanto soggetto giuridico distinto dalla A.S.D. Frignano che era titolare del codice fiscale n. 04343680619.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Ritiene il Collegio che l'ipotesi accusatoria trova riscontro, innanzitutto, nella nota dell'Ufficio del Registro FIGC del 25/09/2023, da cui emerge che l'Asd Frignano e l'Asd Us Piedimontese ( la cui denominazione veniva poi mutata in Asd Mondragonese City) sono due soggetti giuridici distinti, in quanto la prima associazione (Frignano) era costituita il 26/06/2018 e la seconda (Piedimontese) il 7/09/20202. Il medesimo soggetto deferito, sig. Benito di Toro, dopo aver riconosciuto di aver costituito la Us Piedimontese nel 2020, e quindi distintamente dalla Asd Frignano, chiariva il rapporto tra le due associazioni, confermando la ricostruzione dei fatti nei termini contestati. Invero, precisava "io diventai anche il Presidente dell'Asd Frignano, quindi la vecchia compagine della stessa uscì dalla società... (...) Per un anno abbiamo dovuto mantenere la denominazione Frignano perché non potevamo utilizzare la denominazione dell'Us Piedimontese, in quanto le nuove società senza titolo devono rispettare almeno un anno di anzianità. Ovvero la Frignano militava nel Campionato di Seconda Categoria mentre la Piedimontese, appena nata non aveva alcun titolo e avrebbe dovuto iniziare la Terza Categoria. Quindi il titolo era del Frignano ma abbiamo giocato con il nominativo Us Piedimontese le due società avevano due codici fiscali diversi, però ai fini sportivi abbiamo utilizzato quello del Frignano (...) Così facendo abbiamo utilizzato il Titolo sportivo dell'Asd Frignano di seconda Categoria anzitempo. Altrimenti dovevamo partire dalla Terza Categoria, Praticamente la stagione sportiva 2019/2020 è stata fatta con denominazione Frignano ma di fatto era la Piedimontese. Le stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022 le abbiamo fatte con la denominazione Us Piedimontese sempre con il Titolo di seconda Categoria proveniente dal Frignano". Per effetto della collaborazione prestata si riduce la sanzione rispetto alla richiesta della Procura Federale di anni tre (3) di inibizione a carico del Presidente Benito di Toro. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

#### **DELIBERA**

ritiene di applicare per il Presidente sig. Benito Di Toro, la sanzione di anni due (2) di inibizione. Così deciso in Napoli, in data 3.06.2024,

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania L.N.D. F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania F.I.G.C. L.N.D. Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, lì 20 Giugno 2024

Il Segretario Giuseppe Aversano Il Presidente Carmine Zigarelli